



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 546 del 3 gennaio 2013

Oggetto: Quesito in materia di somministrazione di alimenti e bevande – Subentro e risoluzione anticipata di contratto d'affitto d'azienda

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune richiede un parere in merito alla presentazione di una SCIA per cessata attività di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Nel quesito codesto Comune specifica che trattasi di un soggetto che è titolare di un contratto d'affitto relativo ad un locale, nel quale svolge un'attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia b), essendo subentrato con contratto d'affitto d'azienda all'attività della quale era titolare un altro soggetto. Nel locale il soggetto in questione ha svolto, pertanto, detta attività e, prima della scadenza stabilita nel contratto di trasferimento della gestione, presenta una SCIA per cessata attività nonché una ulteriore SCIA per avvio di nuova attività nel medesimo locale.

Codesto Comune evidenzia, altresì, che nella SCIA di cessata attività il soggetto in discorso dichiarava la “cessazione definitiva per risoluzione anticipata del contratto d'affitto d'azienda in corso” ma non allegava idonea documentazione comprovante tale risoluzione, dichiarando al riguardo che la stessa sarebbe stata definita nelle sedi opportune “in quanto questione privatistica tra le parti”.

Ciò premesso, chiede come debba comportarsi in tale situazione, ovvero se accettare la SCIA per la nuova attività, considerato che ad oggi la risoluzione del contratto d'affitto d'azienda non è stata ancora posta in atto.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Dalle informazioni fornite si evince che il soggetto in discorso esercita nel locale un'attività a seguito di subentro, tramite contratto d'affitto d'azienda, ad attività già in essere, della quale era titolare un altro soggetto.

Tale contratto d'affitto d'azienda non è scaduto.



In assenza, pertanto, della documentazione comprovante tale effettiva risoluzione la scrivente ritiene che non possa dichiarare la cessione dell'attività che deve poter essere esercitata, eventualmente in altro locale, o cessata esclusivamente dal *dante causa*. A meno che, ovviamente, non sussistano accordi in tal senso che non sembrano assolutamente rientrare nella fattispecie in discorso.

Ne consegue, pertanto, che solo qualora si perfezioni correttamente la risoluzione del contratto di gestione il soggetto richiedente può inoltrare la SCIA per l'avvio di una nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande nel medesimo locale.

IL DIRETTORE GENERALE

Gianfrancesco Vecchio